

DOVERI DEI CLIENTI (DEL. C.R. 245/01 e L.R. 42/98)

Ogni viaggiatore è tenuto a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, conservarlo per la durata del percorso e fino alla fermata di discesa nonché ad esibirlo su richiesta del personale di vigilanza; ad occupare un solo posto a sedere; a rispettare le eventuali disposizioni relative ai posti riservati; non disturbare gli altri viaggiatori; l'uso dei telefoni cellulari è ammesso, a condizione di non arrecare disturbo agli altri viaggiatori; non sporcare e non danneggiare i mezzi e le strutture di supporto (le sanzioni di cui all'art. 25 della L.R. 42/98 non si applicano qualora tali atti siano compiuti da chi è colto da improvviso malore, fermo restando l'obbligo del risarcimento del danno eventualmente arrecato); non trasportare oggetti nocivi o pericolosi; non portare con sé armi cariche e non smontate salvo quanto stabilito dalle vigenti leggi in materia di detenzione nonché di tutela della sicurezza pubblica, le munizioni di dotazione devono essere accuratamente custodite negli appositi contenitori (il divieto non si applica agli agenti della Forza Pubblica); non usare i segnali di allarme o qualsiasi dispositivo di emergenza se non in caso di grave ed incombente pericolo; rispettare le disposizioni concernenti il trasporto di animali ed il trasporto bagagli; non fumare; non gettare alcun oggetto dai veicoli.

MODALITÀ DI CONVALIDA

I documenti di viaggio devono essere convalidati all'inizio della corsa tramite le apposite macchinette timbratrici ove presenti. Il cliente è tenuto a verificare l'avvenuta timbratura sul titolo di viaggio ed in caso di mancato funzionamento della macchinetta o di assenza della timbratrice il cliente dovrà apporre manualmente data ed ora di inizio del viaggio dandone tempestiva e contestuale comunicazione all'autista. I titoli di viaggio non sono cedibili e devono essere conservati integri per l'intera durata del viaggio sino al momento della discesa dal mezzo.

Gli abbonamenti sono personali e validi solo se accompagnati dalla TESSERA DI RICONOSCIMENTO.

Il biglietto a tempo vale, a partire dall'ora di convalida, per la durata riportata sullo stesso. L'abbonamento è valido se sullo stesso è stato trascritto il n° di tessera e l'indicazione della tratta. Gli abbonamenti mensili o plurimensili sono validi dal 1° all'ultimo giorno del mese o mesi solari, mentre l'abbonamento settimanale 6 giorni (è valido dal Lunedì alla Domenica) nell'ambito della settimana indicata ed escluso il giorno che deve essere barrato per il non utilizzo, l'abbonamento settimanale 7 giorni (è valido dal lunedì alla Domenica). L'abbonamento 10 mesi scolastico è valido dal 1° Settembre al 30 Giugno.

SANZIONI APPLICABILI A CARICO DEI CLIENTI

L'art. 25 della L.R.T. 42/98 al comma 4-ter prevede che l'autista può richiedere all'utente l'esibizione del titolo di viaggio al momento della salita nel bus e qualora quest'ultimo ne risulti sprovvisto e non provveda ad acquistarlo a bordo viene invitato a scendere dal mezzo. I viaggiatori sprovvisti di titoli di viaggio, ovvero in possesso di titolo non valido o scaduto, sono soggetti, oltre che al pagamento del biglietto (che deve essere effettuato al momento della contestazione, pena la discesa dal mezzo se maggiorenne e se in area urbanizzata), ad una sanzione amministrativa, così fissata: SERVIZI URBANI: (dal 40,00 ad € 240,00), minima (pagamento entro 15 gg.) € 40,00 - ridotta (pagamento fra 16 e 60 gg.) € 80,00; SERVIZI EXTRAURBANI: (da €60,00 ad €360,00), minima (pagamento entro 15 gg.) € 60,00 - ridotta (pagamento fra 16 e 60 gg.) € 120,00. I clienti sprovvisti di titoli di viaggio che, entro i 15 gg. successivi all'accertamento presentino ai competenti uffici aziendali l'abbonamento personale regolarmente vidimato in data anteriore a quella dell'accertamento, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria minima di € 10,00.

I viaggiatori che non osservino gli ulteriori obblighi (DOVERI DEI CLIENTI) disposti dalla Regione Toscana saranno tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10,00 a € 60,00. Per quanto concerne la via conciliativa si indica il Difensore Civico, territorialmente competente, quale figura istituzionale che può dirimere eventuali controversie fra clientela e l'Azienda.

RIMBORSO DEL BIGLIETTO

A causa di inadempienze attribuibili alla Società il diritto al rimborso del biglietto di viaggio matura solo per i servizi extraurbani nel caso in cui la corsa venga effettuata con più di 30 minuti di ritardo (art. 16 D.P.G.R. 9/R -2005). Il rimborso consiste nella restituzione del prezzo del biglietto di viaggio, per ottenere il quale occorre inviare richiesta, entro 7 giorni, a: Tiemme Spa Via Guido Monaco, 37 — 52100 Arezzo - allegando il biglietto stesso o copia dell'abbonamento valido per la tratta interessata. Per i clienti in possesso di abbonamento l'importo del rimborso è pari al costo del biglietto di corsa semplice equivalente alla tariffa dell'abbonamento stesso.

TRASPORTO PERSONE DISABILI

L'azienda riserva un'attenzione particolare alle esigenze degli utenti disabili e con ridotte capacità motorie mediante il rinnovamento costante del parco mezzi con autobus dotati di pedana e posti riservati, ed opera nel rispetto del Regolamento CE 181/2011

CONDIZIONI DI VIAGGIO PER BAMBINI

I bambini di altezza non superiore ad un metro ed accompagnati da un viaggiatore pagante, sono trasportati gratuitamente se non occupano un posto a sedere; oltre a tale limite pagano la tariffa ordinaria. Nel caso di viaggiatore che accompagni più di un bambino, uno di questi viaggerà gratuitamente, mentre per gli altri rimane valido l'obbligo del pagamento della tariffa ordinaria. Il trasporto dei passeggerini a bordo dei bus può essere accettato solo se lo stesso può avvenire in tutta sicurezza: al viaggiatore è data la facoltà di salire sul bus con il passeggerino aperto esclusivamente nel caso in cui il mezzo sia provvisto degli appositi alloggiamenti e/o attacchi per i disabili e questi comunque non siano stati impegnati. In caso contrario l'utente può accedere sul bus con il passeggerino purché quest'ultimo sia stato richiuso e comunque non costituisca alcun intralcio e/o pericolo per gli altri passeggeri.

REGOLAMENTO TRASPORTO ANIMALI

Sui bus è possibile trasportare animali secondo le seguenti norme: a) cani da guida per ciechi: ogni viaggiatore non vedente può portare con sé gratuitamente un solo cane guida al guinzaglio e munito di museruola; b) cani di piccola taglia muniti di museruola: è considerato tale l'animale che possa tenersi comodamente in braccio, previo pagamento del titolo di viaggio. Tutti i cani di cui sopra ammessi a salire in vettura devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo o ingombro per gli altri passeggeri e che nessuna viaggiatore faccia obiezione (L. 692/1975). Non sono ammessi più di due cani per vettura; c) altri animali di piccola taglia (uccelli, gatti, pesci o pulcini) purché siano all'interno di ceste, gabbie, contenitori od altri imballaggi idonei (dimensioni massime cm. 50x25x30) che possano essere tenuti sulle ginocchia o collocati come i colli a mano e che nessun viaggiatore faccia obiezione (L. 692/1975). Si precisa che questi imballaggi devono essere privi di spigoli vivi o taglienti, non siano sudici e maleodoranti e siano privi di becchime e abbeveratoi colmi onde evitare che i viaggiatori vengano feriti od insudiciati e che la vettura ed i colli a mano che vi si trovano vengano danneggiati od insudiciati; d) in caso di affollamento, il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani guida per non vedenti) potrà essere limitato, od escluso, ad insindacabile giudizio del conducente della vettura; e) nel caso in cui l'animale sporchi o deteriori la vettura o rechi danno a persone o cose, la persona che lo accompagna è tenuta al risarcimento dei danni (art. 2052 c.c.).

REGOLAMENTO TRASPORTO DI BAGAGLI AL SEGUITO

Ad ogni viaggiatore è consentito di trasportare gratuitamente due bagagli delle dimensioni massime di cm 50x25x30 e di peso complessivo non superiore a 10 kg. Per i bagagli in aggiunta ai primi due e per bagagli di dimensione superiore il viaggiatore, all'atto della partenza, deve munirsi di un ulteriore biglietto di corsa semplice corrispondente al percorso da effettuare. Tali colli devono essere sistemati nel bagagliaio del veicolo, sempre che la disponibilità di spazio lo consenta. In ogni caso non è ammesso il trasporto dei colli eccedenti ciascuno il peso di kg. 20 o eccessivamente voluminosi. Il bagaglio non è assicurato. Le responsabilità per danni, furti, manomissioni, dispersioni o deterioramento degli oggetti trasportati e del loro contenuto sono disciplinate dall'art. 1681 c.c. e dalla normativa collegata. L'azienda non risponde inoltre del bagaglio che venga dimenticato, smarrito o lasciato incustodito dal viaggiatore sul autobus o di scambi di bagagli fra passeggeri. Per questioni di sicurezza è vietato l'accesso a bordo delle biciclette che possono essere sistemate esclusivamente all'interno del bagagliaio del veicolo qualora lo consenta la disponibilità dello spazio e comunque soltanto nel caso in cui le biciclette possano essere parzialmente smontate e/o ripiegate e custodite nelle apposite sacche. Il trasporto di biciclette è sottoposto al pagamento del biglietto corrispondente alla tariffa alla tratta da effettuare.

USO OBBLIGATORIO DELLE CINTURE DI SICUREZZA A BORDO DEI BUS

In attuazione della Direttiva 91/671/CEE, il D.Lgs. 150/06 ha introdotto l'obbligo per tutti i passeggeri di età superiore a 3 anni di utilizzare, quando sono seduti, le cinture di sicurezza di cui gli autobus sono provvisti. L'obbligo non è pertanto previsto per i mezzi sprovvisti di cinture di sicurezza. Il mancato rispetto di tale prescrizione prevede una sanzione da € 68,00 a € 275,00.